



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Area Servizi Sociali

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO E LA COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 E DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003, N° 21 "NORME PER LA COOPERAZIONE IN LOMBARDIA" –

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

**PERIODO 01.06.2019-30.05.2021
CIG SIMOG 785906519B**

L'Ente Comune di Toscolano Maderno e la Cooperativa al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.

L'anno 2019 il giornodel mese dipresso la sede del Comune di Toscolano Maderno

TRA

l'Ente Comune di Toscolano Maderno (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede in Toscolano Maderno (BS) , via Trento n. 5, Codice Fiscale _____ rappresentato dalla dott.ssa Edi Fabris, nata a _____ il 29/09/1973 - abilitata alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali, ai sensi del Decreto Sindacale n.

E

La Cooperativa (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede in, via n. – partita iva e Codice Fiscale, iscritta nella sezione "B", dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor, nato a il e residente a (....) in via n., abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

Visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l'articolo 29 della Legge Regionale 3/2008

Premesso che:

- per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge tra l'altro le seguenti attività:
- con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono gli obiettivi di agevolare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che questo Ente intende sostenere le attività svolte dalla Cooperativa sociale;
- la COOPERATIVA ha presentato il proprio progetto di lavoro di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all'oggetto della convenzione, riportante il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio, il ruolo e profilo professionale di riferimento, la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle figure di sostegno
- la COOPERATIVA ha depositato autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante attestante l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge;
- la Cooperativa è stata individuata a seguito di espletamento procedura negoziata

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle attività DI PULIZIA E DISERBO CIGLI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE, come indicate nel capitolato allegato al presente atto.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata dal 1 giugno 2019 al 30 maggio 2021. Allo scadere può essere prorogata, con possibilità di proroga massima per ulteriori anni 2 alle medesime condizioni (solo su richiesta della stazione appaltante).

Art. 3 - Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività,, qualifica professionale:e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate,, qualifica professionale.....
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di due persone a 30 h settimanali o di altri lavoratori indicate dall'Ente di concerto con la cooperativa ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della L. 381\91 per la durata della convenzione. Nella definizione dell'importo si dovrà tener conto dei materiali necessari per svolgere le attività;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione;
- m) a trasmettere all'ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

Art. 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.

La cooperativa redige e trasmette all'ente pubblico una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Il referente dell'ENTE incaricato del controllo e alla vigilanza è la

Art. 6 - Obblighi dell'ente

Per i servizi oggetto della presente convenzione l'ente pubblico corrisponde alla cooperativa l'importo annuale totale pari ad € oltre ad iva.

Art. 7 – Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione nei casi previsti dal capitolato.

Art. 8 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

– grave inadempimento della COOPERATIVA;

– riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto

- violazione degli adempimenti previsti dal capitolato speciale d'appalto

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 10 – Cauzione definitiva e R.C.

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA ha costituito una cauzione di Euro mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da , valida per la durata della convenzione. La Cooperativa è inoltre in possesso di polizza di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti n. emessa da

Art. 11 - Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA. L'appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente la clausola del presente articolo inerente l'addebito delle spese contrattuali.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131\1986.

Art. 12 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto
- progetto tecnico presentato dalla cooperativa aggiudicataria

Art. 13 - Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento la dott.ssa Edi Fabris cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Toscolano Maderno
IL Responsabile dell'Area Servizi Sociali
Dr.ssa Edi Fabris